



COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

(PROVINCIA DI SASSARI)

REGOLAMENTO COMUNALE

di

IGIENE URBANA e AMBIENTALE

Verso un futuro sostenibile:

"Occorre liberare le generazioni future dal pericolo di vivere su di un pianeta rovinato irrimediabilmente dalle attività umane" ***Kofi Annan***

Revisione	Versione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
1	1° Bozza	SI	SI		30/06/2009
2	Verifiche	SI	SI		28/12/2009
3	Commissione	SI	SI	SI	13/04/2010
4	Consiglio Comunale	Deliberazione n° 15/2010		SI	15/04/2010



Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	- 4 -
Art. 1. Oggetto del Regolamento	- 4 -
Art. 2. Principi generali e criteri di comportamento	- 4 -
Art. 3. Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento	- 5 -
Art. 4. Definizione e classificazione dei rifiuti.....	- 5 -
Art. 5. Definizione dei rifiuti urbani.....	- 6 -
Art. 6. Definizione dei rifiuti speciali	- 6 -
Art. 7. Definizione dei rifiuti pericolosi	- 7 -
Art. 8. Altre definizioni.....	- 7 -
Art. 9. Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani	- 9 -
Art. 10. Competenze del soggetto gestore	- 11 -
Art. 11. Competenze del Comune	- 12 -
Art. 12. Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili	- 12 -
Art. 13. Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali pericolosi	- 12 -
TITOLO II – NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....	- 13 -
Art. 14. Definizione della zona di raccolta	- 13 -
Art. 15. Modalità di conferimento dei rifiuti	- 13 -
Art. 16. Conferimento del rifiuto organico	- 14 -
Art. 17. Conferimento del rifiuto secco non riciclabile	- 15 -
Art. 18. Conferimento del materiale cartaceo.....	- 17 -
Art. 19. Conferimento della plastica	- 17 -
Art. 20. Conferimento del vetro	- 17 -
Art. 21. Conferimento degli imballaggi metallici.....	- 18 -
Art. 22. Conferimento di altri imballaggi da utenze specifiche.....	- 18 -
Art. 23. Conferimento di rifiuti ingombranti e RAEE.....	- 18 -
Art. 24. Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie	- 19 -
Art. 25. Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali	- 19 -
Art. 26. Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da contenitori di sostanze T/F....	- 19 -
Art. 27. Compostaggio domestico	- 20 -
Art. 28. Conferimento rifiuti presso l'Ecocentro	- 20 -
Art. 29. Trasporto dei rifiuti	- 21 -
Art. 30. Sospensione dei servizi di raccolta	- 21 -
Art. 31. Trattamento dei rifiuti	- 22 -
TITOLO III – NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI.....	- 23 -
Art. 32. Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali	- 23 -
Art. 33. Rifiuti speciali da cantieri edili e simili	- 23 -
Art. 34. Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli.....	- 23 -
Art. 35. Oneri dei produttori e dei detentori.....	- 23 -



COMUNE di VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

TITOLO IV – NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO.....	- 24 -
Art. 36. Definizione	- 24 -
Art. 37. Spazzamento.....	- 24 -
Art. 38. Cestini stradali	- 24 -
Art. 39. Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	- 24 -
Art. 40. Pulizia dei terreni non edificati	- 24 -
Art. 41. Pulizia dei mercati	- 25 -
Art. 42. Aree occupate da esercizi pubblici	- 25 -
Art. 43. Carico e scarico di merci e materiali.....	- 25 -
Art. 44. Manifestazioni, spettacoli e sagre.....	- 26 -
Art. 45. Volantinaggio	- 26 -
Art. 46. Asporto di scarichi abusivi.....	- 26 -
Art. 47. Attività di volontariato	- 26 -
Art. 48. Disposizioni diverse	- 27 -
TITOLO V – DIVIETI - CONTROLLI – SANZIONI.....	- 27 -
Art. 49. Divieti	- 27 -
Art. 50. Controlli	- 29 -
Art. 51. Sanzioni	- 30 -
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	- 31 -
Art. 52. Assunzione del servizio	- 31 -
Art. 53. Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	- 31 -
Art. 54. Efficacia del presente Regolamento.....	- 31 -
ALLEGATI A: SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO di IGIENE URBANA, del DECORO e dell'IGIENE AMBIENTALE.	



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il Comune di Villanova Monteleone in applicazione al D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi di igiene urbana e ambientale, in particolare:

- 1) Regola lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali assimilati;
- 2) Promuove la riduzione dei rifiuti indifferenziati, indicando le modalità di conferimento della raccolta differenziata al fine di assicurare una corretta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuove il recupero degli stessi per il raggiungimento anche degli obiettivi fissati dalla normativa nazionale e regionale in materia;
- 3) Determina i perimetri entro i quali sono istituiti i servizi di raccolta;
- 4) Stabilisce le norme per la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello svolgimento;
- 5) Favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo;
- 6) Prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi;
- 7) Disciplina la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti di imballaggi;
- 8) Definisce i criteri per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di provenienza artigianale, commerciale e di servizio

Art. 2. Principi generali - Criteri di comportamento – Competenze del Comune

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al T.U.E.L. e dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 sul territorio comunale. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- 1) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- 2) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- 3) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento e, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- 1) le disposizioni e le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- 2) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;



COMUNE di VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

- 3) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero di essi;
- 4) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 5) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- 6) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti, conferiti presso l'isola ecologica (centro raccolta ecocentro), prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- 7) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d).

Il Comune può istituire, nelle forme previste dal T.U.E.L. e s.m.i., servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Il Comune, può promuovere forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- 1) rispetto degli obblighi della vigente normativa;
- 2) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- 3) riduzione dei costi conseguenti al recupero di energia e/o di materiali riutilizzabili provenienti dalla raccolta differenziata.

Il Comune può annualmente stabilire le risorse da destinare alle iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero.

Art. 3. Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento

Il presente Regolamento non si applica nei casi previsti dagli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 4. Definizione e classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Secondo l'origine i rifiuti sono così classificati:

- Urbani
- Speciali

Secondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in:

- Non pericolosi
- Pericolosi



Art. 5. Definizione dei rifiuti urbani

Sono **rifiuti urbani**:

- 1) **RIFIUTI DOMESTICI**, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, vengono ulteriormente distinti in:
 - a. **Rifiuto organico**: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccolo ossi, e simili;
 - b. **Rifiuto secco riciclabile**: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
 - c. **Rifiuto secco non riciclabile**: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia, non compreso nella descrizione delle diverse frazioni di rifiuto riciclabile;
 - d. **Rifiuto vegetale**: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
 - e. **Rifiuto potenzialmente pericoloso**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - f. **Rifiuto ingombrante**: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;
- 2) **RIFIUTI ASSIMILATI** provenienti da locali ed aree adibite ad usi diversi da quelli di cui al punto 1), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità e descritti all'art. 9 del presente Regolamento. I rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
- 3) **RIFIUTI PROVENIENTI dallo SPAZZAMENTO** di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 4) **RIFIUTI CIMITERIALI**: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

Art. 6. Definizione dei rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'art.184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006:

- a. i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b. i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo in particolare, le terre e rocce da scavo non utilizzate secondo le previsioni normative di cui all'art. 186 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c. i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f. i rifiuti derivanti da attività di servizio;



- g. i residui derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti provenienti da attività non domestiche;
- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k. il combustibile derivato da rifiuti.

Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 1, sono tenuti a provvedere di norma, a proprie spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 7. Definizione dei rifiuti pericolosi

Sono pericolosi:

- 1) i rifiuti non pericolosi indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV;
- 2) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministero della Difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali

Art. 8. Altre definizioni

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

- 1) **Isola ecologica – Ecocentro comunale** (definizione art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 152/2006): area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Si specifica che:
 - La realizzazione dell'Ecocentro, deve essere approvata ai sensi della normativa edilizia e urbanistica, ovvero mediante concessione edilizia;
 - Il prelievo e successivo trasporto delle diverse frazioni di rifiuto è effettuato dal soggetto gestore con frequenza stabilita dagli standard di servizio;
 - Per l'esercizio dei centri di raccolta occorre, esclusivamente, in alternativa:
 - a) l'iscrizione all'albo gestori ambientali del soggetto gestore, cui deve essere affidato il servizio di gestione del centro di raccolta da parte dell'amministrazione comunale;
 - b) la gestione in economia del centro da parte dell'amministrazione comunale, senza obbligo di iscrizione all'albo.
- 2) **Bonifica**: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;



COMUNE di VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

- 3) **Compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio del rifiuto organico nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- 4) **Conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- 5) **Contenitore multi-utenza:** contenitore per la frazione secca, la frazione umida o altra frazione di rifiuti e/o materiali riciclabili assegnato a gruppi individuati di utenze domestiche;
- 6) **Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- 7) **Rifiuti conferibili nell'Ecocentro:** area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati, non dotata di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento: le frazioni di rifiuto conferibili sono, a titolo esemplificativo: carta, cartone, vetro, metallo, beni durevoli, legno, sfalci e ramaglie, inerti, ingombranti, imballaggi in plastica, pneumatici, T&F, neon, accumulatori al piombo, olio vegetale e minerale, pile esaurite, farmaci scaduti, ecc.;
- 8) **Ecosportello:** ufficio ove l'utenza riceve informazioni relative ai servizi inerenti la raccolta dei rifiuti e può ritirare materiali di consumo da impiegare per il conferimento degli stessi. Presso l'ufficio possono essere anche svolte pratiche amministrative attinenti il servizio.
- 9) **Gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- 10) **Innocuizzazione:** ogni intervento volto a eliminare o rimuovere le caratteristiche di pericolosità del rifiuto;
- 11) **Messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- 12) **Produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- 13) **Raccolta differenziata multi-materiale:** la raccolta selezionata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine oppure vetro - lattine - plastica) che possono essere conferiti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- 14) **Raccolta differenziata:** la raccolta selezionata di rifiuti precedentemente raggruppati dall'utenza in frazioni merceologiche omogenee;
- 15) **Raccolta:** l'operazione di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- 16) **Recupero:** le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione;
- 17) **Smaltimento:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta, così come indicato nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;;
- 18) **Soggetto gestore:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, al D.Lgs. 152/2006 e con riferimento della L.R. 3/2000;
- 19) **Spazzamento:** l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;



- 20) **Trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- 21) **Utenze**: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;
- 22) **Utenze condominiali**: edifici con numero di utenze domestiche e non domestiche maggiore o uguale a 6 (SEI) o comunque nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo;
- 23) **Utenze domestiche**: locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- 24) **Utenze non domestiche**: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera;
- 25) **Utenze**: le superfici dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali, le parti comuni del condominio, centri commerciali integrati o di multiproprietà, occupate o detenute in via esclusiva e i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso - salve le esclusioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari - esistenti sul territorio comunale dove il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani è istituito ed attivato; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- 26) **Luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici, o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- 27) **Stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali;
- 28) **Deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
- 29) **Sottoprodotto**: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo;
- 30) **Emissioni**: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
- 31) **Scarichi idrici**: qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Art. 9. Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Ai sensi del presente Regolamento sono definiti rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli che rispettano i seguenti criteri:

1) criteri qualitativi:

- a. imballaggi in cartone, plastica, legno;
- b. contenitori vuoti in vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili;
- c. scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi;



COMUNE di VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

- d. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- e. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta;
- f. plastica molle, cellophane, ecc.;
- g. accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva;
- h. frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- i. paglia e prodotti di paglia;
- j. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- k. fibra di legno e pasta di legno;
- l. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- m. feltri e tessuti non tessuti;
- n. pelle e similpelle;
- o. gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, escluse camere d'aria e pneumatici;
- p. pellicole fotografiche sviluppate.

2) **criteri quantitativi:** ad eccezione dei rifiuti elencati dalla lettera a) alla lettera d) del precedente punto 1), sono assimilati agli urbani i rifiuti conferiti al servizio di raccolta da ciascuna utenza non domestica, nella quantità complessiva (anche se di diversa qualità) corrispondente alla capacità del contenitore assegnato con riferimento alla tipologia di utenza ed ai programmati turni di raccolta. Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a. non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
- b. non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore, ad esempio:
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza.

Secondo le disposizioni comunitarie e nazionali sono inoltre considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali classificati non pericolosi, che rispettino le seguenti condizioni di provenienza:

- a) derivino da attività agricole e agro-industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e da attività di servizio di cui all'art. 184, comma 3, lettera a), d), e) e f) del D.Lgs. 152/2006;
- b) rifiuti sanitari che:
 - derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. n° 502/1992 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni le prestazioni di cui alla Legge n° 833 del 23/12/1978 ;
 - rientrino tra quelli non pericolosi e non a rischio infettivo di cui ai numeri da 1 a 7, lettera g) "Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani" dell'art. 2, comma 1 del DPR 254/2003;



- c) siano provenienti da locali destinati ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali di cui all'art. 184, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 152/2006.

Art. 10. Competenze del soggetto gestore

Al soggetto gestore competono obbligatoriamente le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:

- 1) la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani in tutte le singole fasi;
- 2) la pulizia e lo spazzamento degli spazi pubblici o ad uso pubblico, intendendosi questi ultimi le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
- 3) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti;
- 4) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- 5) la gestione operativa dell'Ecocentro;
- 6) l'informazione e l'istruzione alle utenze circa le modalità e gli orari della gestione e della raccolta dei rifiuti, nonché sulle modalità di ispezione e controllo del rispetto delle norme vigenti e del Regolamento;
- 7) la verifica ed il controllo del corretto conferimento del secco valorizzabile, da parte degli utenti, con l'obbligo di segnalare le anomalie riscontrate al corpo di polizia locale;
- 8) l'individuazione delle nuove tipologie di rifiuto proposte in conferimento dalle utenze domestiche presso l'ecocentro, l'organizzazione della nuova raccolta, l'informazione e l'istruzione delle utenze circa le modifiche delle tipologie dei rifiuti conferibili presso l'Ecocentro e previsti dall'art. 28.

Il soggetto gestore può svolgere attività di predisposizione di proposte, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, finalizzate a definire quanto segue:

- a) individuazione o modifiche della perimetrazione delle zone corrispondenti a diverse modalità o frequenza di effettuazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani;
- b) l'individuazione delle aree di spazzamento;
- c) le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
- d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- e) l'individuazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani.

Il soggetto gestore, in accordo con il Comune, può svolgere inoltre le seguenti attività:

- a. l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purché selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla "privacy", congiuntamente a Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria.
- b. l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;



- c. la definizione dei criteri per la stipula di eventuali convenzioni per la gestione di specifici servizi di raccolta effettuata avvalendosi della collaborazione di Associazioni di volontariato o della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 11. Competenze dell'Amministrazione Comunale

Al Comune competono le seguenti attività:

- 1) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
- 2) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito ai sensi del presente Regolamento;
- 3) l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
- 4) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
- 5) l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 152/2006. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore o proprio personale, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
- 6) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006;
- 7) l'approvazione delle proposte del soggetto gestore, di cui all'art. 10.

Art. 12. Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente Regolamento per detti rifiuti.

Art. 13. Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali pericolosi

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti al gestore del servizio, qualora attivato dal gestore stesso, con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione a titolo oneroso.



TITOLO II – NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 14. Definizione della zona di raccolta

Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni, la zona del territorio comunale di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili è stabilita entro i seguenti limiti.

La raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e pertanto l'Amministrazione Comunale è impegnata ad assicurarla in tutto il suo territorio, che a tale scopo viene suddiviso nelle seguenti zone, alle quali corrisponde una diversa frequenza del servizio definita dal soggetto gestore:

- zona A Centro urbano;
- zona B Immobili sparsi in agro;
- zona C Area industriale e artigianale.

Il Comune si riserva, anche su proposta del soggetto gestore, di ampliare o modificare con provvedimento di Giunta il perimetro delle zone, al fine di assicurare una sempre più razionale organizzazione del servizio.

Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili (es.: tratti di strada a fondo cieco, particolarmente impervi, tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi, località o nuclei abitativi con numero utenze inferiore a 6 e non stabilmente presenti, il cui raggiungimento richieda un tempo di percorrenza tale da giustificare l'economicità del servizio, il soggetto gestore, a seguito di motivata istruttoria, individuerà un apposito punto di conferimento o altre modalità di raccolta, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 16 e successivi, comunicandolo alle utenze interessate.

Nel caso di richiesta da parte degli utenti, di organizzare la raccolta lungo le strade private con più di 6 utenze, il soggetto gestore, verificata l'economicità e la possibilità di manovra dei mezzi, potrà accogliere la richiesta in deroga a quanto previsto dagli articoli successivi relativi ai conferimenti.

Art. 15. Modalità di conferimento dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata ovvero delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti. Si considerano all'esterno della proprietà immobiliare le strade pubbliche e le strade private di consolidato uso pubblico.

Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione.



Le attrezzature e i contenitori per esposizione assegnati in comodato secondo le modalità di seguito specificate, rimangono di proprietà del Comune o del soggetto gestore. L'utente deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni di conferimento previste dal presente Regolamento.

Sarà compito dell'utenza inoltre mantenere i medesimi in buono stato di conservazione. I contenitori multi-utenza posizionati per lo svuotamento secondo le modalità approvate dal soggetto gestore, possono essere movimentati solo dal soggetto gestore stesso o dagli utenti assegnatari.

La pulizia delle aree individuate ai sensi del secondo comma del presente articolo, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica spetta al soggetto gestore.

La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza. Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita.

I sacchetti o contenitori individuali vanno posizionati ben chiusi all'esterno delle proprietà immobiliari come sopra indicato.

Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.

Il Comune, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.

Art. 16. Conferimento del rifiuto organico

Il conferimento della frazione umida (ORGANICO) dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti in appositi sacchetti in materiale biodegradabile a perdere da esporre o da conferire in appositi contenitori individuali, per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore. I sacchetti vengono forniti e distribuiti dal soggetto gestore (ad eccezione del primo anno di appalto, nel quale la fornitura è a carico del Comune) in numero idoneo e sono ritirabili presso i punti di distribuzione predisposti dal soggetto gestore. Gli utenti sono tenuti ad usare esclusivamente i sacchetti in materiale biodegradabile forniti dal soggetto gestore.

Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di cassonetti/bidoncini a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

Le utenze domestiche ricevono, ad avvio del sistema, una prima dotazione di sacchetti assieme ad un opuscolo informativo contenente istruzioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti, un bidoncino "sotto lavello" ed un contenitore rigido per il conferimento al servizio di raccolta dell'umido.

Esse provvedono a separare la frazione organica (scarti alimentari, rifiuto "umido") impiegando esclusivamente l'apposito sacchetto in materiale biodegradabile; tale incombenza sarà agevolata dall'impiego del piccolo contenitore "sotto-lavello" (fornito dal soggetto gestore) nel quale posizionare il sacchetto durante il riempimento.

[Regolamento Comunale di Igiene Urbana e Ambientale \(Deliberazione C.C. n° 15 del 15/04/2010\)](#)



COMUNE di VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

Il conferimento al servizio dovrà avvenire immettendo il sacchetto biodegradabile, ben chiuso, negli appositi **contenitori marroni da 120 litri** (utenze specifiche) o nei **bidoncini marroni da 20 litri** (utenze domestiche), forniti dal Comune o dal soggetto gestore.

Per i condomini con un numero di utenze maggiori o uguali a 10, la raccolta verrà effettuata con dotazione di uno o più bidoni da 120 litri ad uso esclusivo delle utenze del condominio, da posizionare all'interno della proprietà condominiale e da esporre per lo svuotamento a cura ed onere di ciascun condominio, la sera che precede il giorno stabilito per la raccolta o entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore. Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere immediatamente ritirati a cura dell'utenza.

Nel caso in cui sia concordato con il soggetto gestore il posizionamento all'interno dell'area condominiale anche per lo svuotamento, dovrà essere garantita uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei cassonetti o dei contenitori.

Ove sia dimostrata l'impossibilità di posizionamento dei cassonetti o dei bidoni presso un'utenza condominiale per la quale sia prevista la modalità condominiale, il soggetto gestore può autorizzare specifiche deroghe. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la presenza delle condizioni per l'attivazione della modalità condominiale.

Ove, pur non rientrando nel limite di utenze per il quale è prevista la modalità condominiale, si dimostri la necessità per un condominio di adottare tale modalità, il soggetto gestore potrà autorizzare ed attivare la modalità medesima. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la cessazione delle condizioni che giustificano l'adozione della modalità condominiale.

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimentari, frutta e verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.) devono conferire i rifiuti in contenitori da 120-360 litri che saranno forniti dall'Amministrazione. Salvo eccezioni che saranno valutate e autorizzate dal soggetto gestore e per le quali verrà assegnato un contenitore dotato di apposita serratura, i contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

E' possibile il conferimento della frazione VEGETALE all'interno del normale circuito di ritiro dell'ORGANICO solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso). I residui di potatura dovranno essere invece conferiti presso l'Ecocentro oppure avvalendosi del servizio domiciliare a chiamata tramite prenotazione al numero verde messo a disposizione dal Gestore del Servizio.

Art. 17. Conferimento del rifiuto secco non riciclabile

Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile è effettuato in sacchetti di plastica semitrasparenti a perdere o mediante l'utilizzo di appositi contenitori o bidoncini. L'approvvigionamento di sacchi è a carico dell'utenza. Il conferimento avviene con la modalità "**porta a porta**", cioè con prelievo da parte



COMUNE di VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di sacchetti o di contenitori o bidoncini, quando assegnati, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

Ove il conferimento è effettuato mediante sacchi o sacchetti gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente eventuali oggetti taglienti o acuminati prima della loro introduzione.

Le utenze ricevono, ad avvio del sistema, un opuscolo informativo contenente istruzioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti; esse provvedono a conferire la frazione secca non riciclabile (cioè quella residua dalle varie separazioni) impiegando esclusivamente l'apposito sacchetto in polietilene o quando assegnati impiegando il contenitore o bidoncino assegnato.

E' vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.).

Per i condomini con un numero di utenze maggiore o uguale a 10, la raccolta verrà effettuata con dotazione di uno o più cassonetti da 1.700 litri ad uso esclusivo delle utenze del condominio, da posizionare all'interno della proprietà condominiale. Sono considerate, a titolo esemplificativo, utenze aventi tali caratteristiche: Casa di riposo per gli anziani, Scuole e particolari attività produttive che producono notevoli quantità di rifiuto secco non riciclabile.

E' vietato introdurre nei cassonetti oggetti di grosso volume (ad esempio imballaggi non riciclabili), nel qual caso dovranno essere ridotti in pezzi in modo da non sprecare lo spazio a disposizione.

L'esposizione per lo svuotamento dovrà essere effettuata a cura ed onere di ciascun utenza/condominio, la sera che precede il giorno stabilito per la raccolta o entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

I sacchi/contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore.

Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere immediatamente ritirati a cura del condominio.

Nel caso in cui sia concordato con il soggetto gestore il posizionamento all'interno dell'area condominiale anche per lo svuotamento, dovrà essere garantita uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare vietando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei cassonetti o dei contenitori.

Ove sia dimostrata l'impossibilità di posizionamento dei cassonetti presso un'utenza condominiale per la quale sia prevista la modalità condominiale, il soggetto gestore può autorizzare specifiche deroghe. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la presenza delle condizioni per l'attivazione della modalità condominiale.

Ove, pur non rientrando nel limite di utenze per il quale è prevista la modalità condominiale, si dimostri la necessità per un condominio di adottare tale modalità, il soggetto gestore potrà autorizzare ed attivare la modalità medesima. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la cessazione delle condizioni che giustificano l'adozione della modalità condominiale.

Le utenze non domestiche verranno dotate, laddove necessario in relazione alla quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotto o previsto dal soggetto gestore, di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

[Regolamento Comunale di Igiene Urbana e Ambientale \(Deliberazione C.C. n° 15 del 15/04/2010\)](#)



Art. 18. Conferimento del materiale cartaceo

I rifiuti riciclabili in materiale cartaceo sono costituiti da giornali, riviste, carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici e da tutti gli imballaggi in cartone, inclusi i contenitori per liquidi e alimenti in materiale poliaccoppiato a base cellulosica. Essi sono raccolti con modalità porta a porta.

Il loro conferimento viene effettuato secondo le seguenti modalità **porta a porta**:

- 1) per la CARTA:
 - a. i rifiuti cartacei devono essere conferiti, nei giorni in cui è prevista la raccolta, posizionandoli sulla sede stradale in prossimità della abitazione, opportunamente legati oppure all'interno di scatole di cartone o buste di carta, o conferiti presso l'Ecocentro;
 - b. per le utenze maggiori produttrici potranno essere forniti dal Comune idonei contenitori carrellati che, nei giorni di raccolta, verranno lasciati su suolo stradale in area esterna prospiciente la sede dell'attività. Potranno essere concordate modalità differenti (es. raccolta presso punti di conferimento interni alla sede dell'attività) qualora consentite dalle modalità di accesso in orari diversi da quelli di apertura dell'esercizio commerciale. Il conferimento verrà comunque effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 15.
- 2) per il CARTONE: gli imballaggi a base cellulosica, preventivamente piegati e compattati per ridurne il volume e separati da eventuale materiale diverso (polistirolo, plastiche, ecc.), devono essere conferiti nei giorni in cui è prevista la raccolta, posizionandoli sulla sede stradale in prossimità dell'utenza, ovvero presso l'Ecocentro.

Art. 19. Conferimento della plastica

I rifiuti riciclabili in plastica sono costituiti da contenitori in plastica vuoti, confezioni rigide o flessibili in plastica per alimenti, barattoli e vaschette in plastica, fascette in plastica per legature pacchi, imballaggi in plastica (cassette per ortaggi e carni). La raccolta della plastica sarà effettuata con modalità **porta a porta**.

I suddetti rifiuti accuratamente vuotati e puliti, devono essere conferiti, nei giorni in cui è prevista la raccolta, posizionandoli sulla sede stradale in prossimità della abitazione all'interno di sacchi di materiale plastico a scelta dell'utenza, o conferiti presso l'Ecocentro.

Per le utenze maggiori produttrici saranno forniti dal Comune idonei contenitori carrellati che, nei giorni di raccolta, verranno lasciati su suolo stradale in area esterna prospiciente la sede dell'attività. Potranno essere concordate modalità differenti (es. raccolta presso punti di conferimento interni alla sede dell'attività) qualora consentite dalle modalità di accesso in orari diversi da quelli di apertura dell'esercizio commerciale. Il conferimento verrà comunque effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 15.

Art. 20. Conferimento del vetro

Il materiale oggetto della raccolta sarà costituito esclusivamente da rottame di vetro (evitando gli specchi, il materiale in vetrochina e ceramici). La raccolta del vetro sarà effettuata con modalità **porta a porta**.



La raccolta presso le utenze domestiche dovrà essere effettuata dall'operatore manualmente rovesciando il contenuto dei mastelli in dotazione alle utenze direttamente nel mezzo di raccolta. Sarà compito dell'utenza provvedere alla pulizia dei mastelli. La fornitura e distribuzione dei mastelli è a carico del Comune.

Per la raccolta presso l'utenza specifica, la stessa provvederà a conferire il vetro entro appositi contenitori carrellati, questi ultimi forniti dal Comune, lasciati su suolo stradale in area esterna prospiciente la sede dell'attività. Potranno essere concordate modalità differenti (es. raccolta presso punti di conferimento interni alla sede dell'attività) qualora consentite dalle modalità di accesso in orari diversi da quelli di apertura dell'esercizio commerciale. Il conferimento verrà comunque effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 15.

Art. 21. Conferimento degli imballaggi metallici

Il materiale oggetto della raccolta sarà costituito esclusivamente da lattine di alluminio, da barattoli di acciaio/banda stagnata. La raccolta degli imballaggi metallici sarà effettuata con modalità **porta a porta**.

La raccolta presso le utenze domestiche dovrà essere effettuata dall'operatore manualmente rovesciando il contenuto dei mastelli in dotazione alle utenze direttamente nel mezzo di raccolta. Sarà compito dell'utenza provvedere alla pulizia dei mastelli. La fornitura e distribuzione dei mastelli è a carico del Comune.

Per la raccolta presso l'utenza specifica, la stessa provvederà a conferire gli imballaggi metallici entro appositi contenitori carrellati, questi ultimi forniti dal Comune, lasciati su suolo stradale in area esterna prospiciente la sede dell'attività. Potranno essere concordate modalità differenti (es. raccolta presso punti di conferimento interni alla sede dell'attività) qualora consentite dalle modalità di accesso in orari diversi da quelli di apertura dell'esercizio commerciale. Il conferimento verrà comunque effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 15.

Art. 22. Conferimento di altri imballaggi da utenze specifiche

Il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio originati da attività commerciali, artigianali, industriali, sarà eseguito con la tecnica porta-porta presso ciascuna utenza. Il materiale oggetto della raccolta sarà costituito esclusivamente da imballaggi, anche secondari e terziari.

Alle utenze verrà richiesto di depositare gli imballaggi in giorni e ad orari prefissati, adeguatamente confezionati presso la sede dell'attività su suolo pubblico. In particolare le utenze dovranno avere cura di piegare e schiacciare gli imballaggi di grandi dimensioni per limitare l'ingombro. Sarà compito dell'utenza provvedere allo stoccaggio degli imballaggi all'interno dell'area di propria pertinenza ed esporli nelle giornate e nelle fasce orarie prefissate.

Qualora il contenuto fosse difforme, l'operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso l'utenza un adesivo recante le motivazioni della mancata raccolta.

Art. 23. Conferimento di rifiuti ingombranti e RAEE

Il servizio di raccolta dei rifiuti per uso domestico di cui all'art. 227 e seguenti del D.lgs. 152/2006, quali lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, surgelatori e congelatori, condizionatori d'aria, apparecchiature elettriche ed elettroniche, monitor Tv e personal computer, ecc, verrà effettuato come segue:

[Regolamento Comunale di Igiene Urbana e Ambientale \(Deliberazione C.C. n° 15 del 15/04/2010\)](#)



1. l'utente segnalerà al Soggetto Gestore, mediante apposito numero telefonico, la necessità di disfarsi di rifiuto ingombrante. Il soggetto gestore provvederà al ritiro a domicilio previo appuntamento con l'utente. E' consentito il conferimento anche direttamente presso l'Ecocentro. Il soggetto gestore si riserva di regolare le quantità massime conferibili per ciascun utente o appuntamento.

Art. 24. Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie sono così individuati:

1. pile a bottone;
2. pile stilo;
3. batterie per attrezzature elettroniche.

Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori stradali riportanti la scritta "Raccolta pile esauste" presenti sul territorio comunale, ovvero negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (negozi, supermercati, ecc.).

E' vietato introdurre o riporre a fianco dei contenitori accumulatori al piombo di veicoli a motore etc che devono essere consegnati all'Ecocentro con le modalità indicate nell'apposito disciplinare, a cura dell'utente. Lo smaltimento degli accumulatori viene effettuato per le sole utenze domestiche ed è totalmente gratuito ed espletato nell'ambito della convenzione con il COBAT.

Art. 25. Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali sono così individuati:

1. farmaci;
2. fiale per iniezioni inutilizzate;
3. disinfettanti.

Tali rifiuti devono essere conferiti, privi dell'imballaggio esterno, negli appositi contenitori stradali riportanti la scritta "Raccolta medicinali scaduti" presenti sul territorio comunale, ovvero negli appositi contenitori posti presso le Farmacie. Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 15.

Art. 26. Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da contenitori di sostanze T/F

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da contenitori di sostanze t/f sono così individuati:

1. contenitori di vernici e solventi;
2. bombolette contenenti propellenti e gas infiammabili;
3. contenitori di prodotti tossici.



Tali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori stradali riportanti la scritta "Raccolta contenitori T/F" presenti sul territorio comunale. Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 15.

Art. 27. Compostaggio domestico

Per garantire forme alternative di riutilizzo dei rifiuti organici, viene incentivata l'attività di compostaggio domestico, attraverso l'impiego di composte o di altri sistemi ritenuti analoghi per il risultato. L'Amministrazione con proprio Regolamento definisce le condizioni, modalità ed obblighi per l'utente in presenza del quale potranno essere previste anche particolari forme di agevolazione per l'applicazione della Tassa/Tariffa. Ai fini di studio e fattibilità verrà avviata una prima fase sperimentale di Compostaggio domestico che coinvolgerà un numero limitato di utenze, scuole comprese, e che sarà regolamentata con apposito disciplinare e regolamento.

Art. 28. Conferimento rifiuti presso l'Ecocentro

Presso l'Ecocentro possono essere conferiti in forma differenziata, a titolo esemplificativo, i seguenti rifiuti, purché di provenienza domestica, per alcuni dei quali è prevista anche una specifica raccolta sul territorio e descritta nei precedenti articoli dal 19 al 23:

RIFIUTO CODICE CER

1. Materiale elettrico (televisori, computer, ecc.) 20 01 35
2. Apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti componenti pericolosi 20 01 36
3. Apparecchiature elettriche Beni durevoli (frigoriferi, ed elettroniche lavatrici, ecc.) 20 01 23
4. Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi Materiale vetroso 20 01 02 vetro
5. Imballaggi in plastica 15 01 02 imballaggi in plastica
6. Materiale ferroso 20 01 40 metallo
7. Verde (erba ramaglie, ecc.) 20 02 01 rifiuti biodegradabili
8. Inerti 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
9. Cartone 15 01 01 imballaggi in carta e cartone 20 01 01 carta e cartone
10. Rifiuti ingombranti (materassi,
11. Poltrone, divani, ecc.) 20 03 07 rifiuti ingombranti
12. Legno 15 01 03 imballaggi in legno 20 01 38 legno
13. Pneumatici 16 01 03 pneumatici fuori uso
14. Oli minerali esausti 20 01 26 oli e grassi
15. Oli e grassi commestibili 20 01 25 oli e grassi commestibili
16. Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose e contaminati da tali sostanze 15 01 10
17. Acidi 20 01 14
18. Sostanze alcaline 20 01 15
19. Prodotti fotochimici 20 01 17
20. Pesticidi 20 01 19

[Regolamento Comunale di Igiene Urbana e Ambientale \(Deliberazione C.C. n° 15 del 15/04/2010\)](#)



21. Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 20 01 27
22. Vernici, inchiostri, adesivi 20 01 28 e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127
23. Detergenti contenenti sostanze pericolose 20 01 29
24. Prodotti etichettati "T" e/o "F"
25. Detergenti 20 01 30 diversi da quelli di cui alla voce 200129
26. Pile 20 01 33 batterie e accumulatori 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
27. Medicinali 20 01 31 medicinali citotossici e citostatici
28. Cartucce vuote per toner e 15 01 02 imballaggi plastici
29. Inchiostro per stampanti 15 01 06 imballaggi in materiale misto

Le modalità di conferimento sono riportate nello specifico Disciplinare per l'esercizio di gestione dell'Ecocentro. Il soggetto gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuata presso l'Ecocentro anche sulla base della normativa vigente.

Le utenze domestiche, salvo diverse indicazioni del soggetto gestore, possono provvedere al conferimento presso l'ecocentro dei materiali previsti dalla tabella del presente articolo, direttamente o tramite terzi incaricati, in tal caso dovranno far pervenire, unitamente ai materiali da conferire, una dichiarazione scritta che attesti la proprietà e la provenienza dei rifiuti.

Art. 29. Trasporto dei rifiuti

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 30. Sospensione dei servizi di raccolta

I servizi di raccolta del rifiuto organico e del secco non riciclabile e delle altre frazioni riciclabile (vetro, plastica, carta-cartone) vengono disciplinati annualmente con apposito calendario in cui sono indicati tutti i giorni di frequenza, festivi inclusi. Salvo diversa disposizione del soggetto gestore o dell'amministrazione, i giorni di raccolta potranno essere effettuati anche parzialmente in caso di intransitabilità delle strade, neve etc. Il servizio, pertanto, proseguirà dal primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta.



COMUNE di VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

Art. 31. Trattamento dei rifiuti

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato.

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo degli appositi impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.



TITOLO III – NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI

Art. 32. Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 33. Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

I rifiuti provenienti da lavori edili devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente a impianti di smaltimento o recupero autorizzati, nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione.

I cittadini (utenze domestiche) che provvedono autonomamente a piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle proprie abitazioni, non devono conferire i rifiuti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né, gli stessi, devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade, ma sono tenuti a conferirli secondo le modalità di cui al presente articolo o presso l'isola ecologica (centro raccolta e/o ecocentro) appositamente attrezzata.

Le specifiche modalità del conferimento sono disciplinate da apposito Disciplinare presso l'isola ecologica (centro raccolta e/o ecocentro).

Art. 34. Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli

I rifiuti costituiti da beni durevoli, così come indicati all'art. 23 del presente Regolamento, prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti speciali. Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche composti o contenenti materiali elettronici.

Lo smaltimento dei rifiuti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo è a carico dei produttori.

Art. 35. Oneri dei produttori e dei detentori

Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori che consegnano i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- 1) autosmaltimento dei rifiuti;
- 2) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- 3) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- 4) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. 152/2006.



TITOLO IV – NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 36. Definizione

Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.

Art. 37. Spazzamento

Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto in funzione delle caratteristiche, del traffico e della destinazione delle aree interessate.

Viene effettuato manualmente e/o in maniera meccanizzata con dotazione tale da contenere il più possibile le emissioni sonore ed il sollevamento di polveri.

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei fiumi e torrenti, nonché delle scarpate, stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

Art. 38. Cestini stradali

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche il Comune, o il soggetto gestore su incarico dello stesso, possono provvedere all'installazione di nuovi cestini gettacarte per rifiuti di piccole dimensioni.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal soggetto gestore, secondo la periodicità stabilita nel contratto.

E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, e simili.

Art. 39. Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito, ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

Art. 40. Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.



A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo.

Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a loro spese.

Art. 41. Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa. Essi dovranno quindi raccogliere quanto proveniente dalla loro attività e predisporlo separatamente per le diverse frazioni così da agevolare la raccolta secondo le modalità impartite dal soggetto gestore.

Il soggetto gestore ha il dovere di provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di mercato e alla pulizia dell'area interessata, al termine delle operazioni di vendita.

Art. 42. Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.

I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

I gestori di esercizi pubblici che distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro quali i caffè, gelaterie, edicole, tabaccherie, pizzerie da asporto e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività spazzando e raccogliendo i rifiuti anche installando e tenendo vuotati adeguati cestini, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore. La gestione di tali rifiuti è a carico dell'esercizio che vi deve provvedere in conformità al presente Regolamento.

Art. 43. Carico e scarico di merci e materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell' area medesima.



In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di Regolamento.

Art. 44. Manifestazioni, spettacoli e sagre

In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere, sagre e feste paesane o di spettacoli viaggianti, (Circhi etc) e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al soggetto gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

Il servizio viene espletato con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.

Il soggetto gestore ha il dovere di provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti nell'ambito di tali attività in maniera differenziata e alla pulizia dell'area interessata, al termine delle manifestazioni ovvero, nel caso di durata protratta per più giorni, in ciascun giorno di durata.

Art. 45. Volantinaggio

E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.

E' vietato gettare a terra volantini o altro materiale pubblicitario e propagandistico.

Art. 46. Asporto di scarichi abusivi

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, i Servizi comunali competenti provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perchè questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Art. 47. Attività di volontariato

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il soggetto gestore si può avvalere della collaborazione di volontari, sia come singoli cittadini sia come associazioni, per il monitoraggio, l'educazione e l'informazione sul metodo di gestione del ciclo dei rifiuti ed ambientale in generale, nonché per lo svolgimento di attività di supporto all'utenza ai fini di una corretta fruizione del servizio.

Il reclutamento e l'affidamento del servizio saranno gestiti dal soggetto gestore che controllerà anche l'attività affidata al volontariato, che avverrà con modalità approvate dalla Amministrazione Comunale secondo criteri che tengano in considerazione la qualità del servizio, l'economicità e i benefici sociali dell'affidamento.

Le associazioni di volontariato potranno essere impiegate anche per procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il soggetto gestore.



Art. 48. Disposizioni diverse

Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi. I sacchetti contenenti le deiezioni possono essere introdotte nei cestini porta-rifiuti.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.

TITOLO V – DIVIETI - CONTROLLI – SANZIONI

Art. 49. Divieti

Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

- a) Esporre i rifiuti o conferirli nei luoghi indicati al di fuori dei giorni e delle fasce orarie stabilite dal presente regolamento o con appositi calendari e/o provvedimenti (ordinanza sindacale).
- b) Spostare cassonetti o altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti senza autorizzazione o modificare il luogo in cui sono posizionati.
- c) Non effettuare le operazioni di risistemazione viaria da parte di impresa edile che esegue lavori di manutenzione vie, condotte idriche ecc..
- d) Esporre alla raccolta differenziata rifiuti difformi da quelli prescritti ovvero miscelati, compreso il rifiuto differenziato che contenga materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata.
- e) Depositare, da parte delle utenze domestiche, i rifiuti ingombranti in giorni non preventivamente concordati con il gestore del servizio di raccolta pubblico.
- f) Depositare rifiuti provenienti da lavori edili nella pubblica via senza appositi sistemi di contenimento e recinzione, ovvero, disperdere i medesimi rifiuti durante il trasporto.
- g) Utilizzare, da parte delle utenze domestiche che provvedono autonomamente a fare piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle proprie abitazioni, i rifiuti prodotti sul suolo per sistemazioni stradali, livellamenti ecc.
- h) Abbandonare sul suolo pubblico o su aree private autoveicoli e rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili.
- i) Gettare, spandere, lasciare cadere o deporre materiali liquidi o solidi su spazi o aree pubbliche a qualsiasi scopo destinate, su spazi privati o su aree di passaggio, nei corsi d'acqua, su sponde, cortili, vicoli chiusi o altri luoghi seppur recintati.



COMUNE di VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

- j) Omettere la pulizia, da parte di Esercente attività produttiva su area o spazio pubblico o esercente attività di qualsiasi tipo che utilizza in via esclusiva i marciapiedi, strade, piazze e suolo pubblico in genere, degli spazi utilizzati. Omettere da parte dei suddetti soggetti la differenziazione dei rifiuti prodotti.
- k) Imbrattamento del suolo o spazio pubblico da parte di esercente attività produttiva, anche temporanea, ovvero da parte di soggetto privato.
- l) Effettuare l'attività di volantinaggio collocando volantini e simili sul suolo pubblico, nelle pubbliche vie o aperte al pubblico.
- m) Affiggere manifesti o adesivi senza autorizzazione sui muri, manufatti permanenti in aree pubbliche o di uso pubblico, strutture e arredi pubblici.
- n) Sostare veicoli nelle strade interessate dalla pulizia meccanizzata nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.
- o) Sostare veicoli nelle aree interessate dai mercati o da altre manifestazioni durante le operazioni di pulizia.
- p) Sostare nelle piazzole dove sono sistemati contenitori per la raccolta dei rifiuti e nelle aree adiacenti, intralciando i mezzi preposti per le operazioni di svuotamento, movimentazione ecc.
- q) Depositare, da parte di Esercenti nei mercati, Fiere e Imprese ambulanti, i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività senza assicurare la gestione separata della varie frazioni di rifiuti secondo le disposizioni previste.
- r) Omettere di comunicare, da parte delle Associazioni sportive, culturali, ricreative, gruppi di cittadini, circoli privati che organizzano feste in piazza, sagre, manifestazioni varie in aree e spazi pubblici, il programma delle iniziative al competente Ufficio comunale (Ambiente e/o Commercio), al fine di garantire le pulizie delle aree interessate, con continuità, durante e, al termine dell'iniziativa.
- s) Omettere la raccolta o il deposito, da parte dei proprietari o accompagnatori di animali domestici, cani e gatti, delle deiezioni solide nei contenitori di rifiuti urbani o negli appositi contenitori specifici ove collocati a cura dall'Amministrazione. E' fatto obbligo munirsi di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide.
- t) Omettere, da parte degli Operatori di carico e scarico merci, trasporto merci ecc, la rimozione completa dei materiali di risulta e la pulizia delle aree interessate.
- u) Imprese edili in ordine ad occupazione suolo pubblico o lavori stradali per infrastrutture di qualsiasi tipo: Non mantenere e restituire le aree occupate perfettamente sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo fino ad una distanza di tre metri ove consentito.
- v) Gestori esercizi pubblici, bar, ristoranti, trattorie, gelaterie, pizzerie al taglio e simili che usufruiscono di aree e spazi pubblici, spazi antistanti le abitazioni private e edifici pubblici: Omettere la pulizia dell'area occupata e senza installare, a propria cura e spese, anche ulteriori e adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti, qualora i contenitori forniti dall'Amministrazione comunale siano insufficienti. Le suddette utente dovranno assicurare la gestione separata della frazione umida, secca, imballaggi secondo disposizioni comunali.



COMUNE di VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

- w) Gestore di luna park, Circhi e spettacoli viaggianti in aree e spazi pubblici: Omettere la pulizia dell'area occupata e senza installare, a propria cura e spese, anche adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti, durante l'esercizio della loro attività assicurando la gestione separata della frazione umida, secca, imballaggi secondo disposizioni comunali. E' fatto obbligo subordinare la concessione temporanea ad una causa che disciplini la raccolta ed il conferimento dei rifiuti propriamente detti in materie fecali e liquami animali, da stabilirsi sia in funzione dell'afflusso del pubblico, sia del periodo di permanenza delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli. Il provvedimento autorizzativo deve contenere apposita cauzione a garanzia degli interventi.
- x) Omettere, da parte di Esercente stagionale, comunicare al comune l'inizio attività almeno 30 giorni prima, al fine di potenziare il servizio di raccolta o eventuale attivazione di apposito servizio di ritiro dedicato. E' fatto obbligo immettere i rifiuti nei contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione e osservare scrupolosamente le disposizioni in materia.
- y) Utenze private e pubblici esercizi: Porre in suolo pubblico, previa autorizzazione, manufatti a scopo ornamentale o per alte finalità, senza tenere il decoro e senza provvedere alla manutenzione e pulizia dell'area immediatamente circostante.
- z) Tutte le utenze fruibili di arenili: Non utilizzare, per il conferimento dei rifiuti, gli appositi contenitori posizionati sugli arenili evitando qualsiasi deposito sugli arenili stessi, in mare o sulle vie di accesso alle spiagge. E' fatto assoluto divieto di appiccare fuochi sull'arenile e smaltire alghe o altro con il fuoco. E' fatto assoluto divieto arrecare danno ai contenitori portarifiuti o intralciare le normali operazioni di pulizia o manutenzione.
- aa) Insozzare le pubbliche vie e tutte le aree pubbliche mediante abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti solidi o liquidi sul suolo o nel suolo.
- bb) Lasciare rifiuti davanti all'ingresso dell'Ecocentro per qualsiasi ragione. Tutte le utenze devono attenersi alle modalità, orari e giorni di apertura, consentiti dal relativo Disciplinary.
- cc) Conferire imballaggi voluminosi che non siano stati precedentemente piegati e compattati.
- dd) Il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
- ee) Non attenersi alle prescrizioni del presente regolamento diverse dai punti precedenti.

Art. 50. Controlli

I servizi di polizia ambientale, prevenzione e accertamento delle violazioni nell'ambito del presente Regolamento, spettano:

- in via principale al personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e Ufficio tecnico;
- l'espletamento dei servizi di cui ai punti precedenti spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale, ovvero tutti gli appartenenti a Corpi o organi di Polizia Statale

Rimangono valide le competenze della vigilanza ambientale sulla base della normativa nazionale di cui al D.Lgs 152/2006.

[Regolamento Comunale di Igiene Urbana e Ambientale \(Deliberazione C.C. n° 15 del 15/04/2010\)](#)



Gli utenti hanno facoltà di segnalare all'amministrazione comunale eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati.

Art. 51. Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve le disposizioni contenute nella parte IV del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e da altre norme statali o regionali, sono punibili con le sanzioni amministrative elencate nell'allegato quadro sinottico (Allegato A) con il quale vengono recepite anche le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, Legge 15 luglio 2009, n. 94 (So n. 128 alla Gu 24 luglio 2009 n. 170) "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica":

(omissis) 6. *Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500.* (omissis)"

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689, recante norme sulla depenalizzazione.

La competenza alla irrogazione delle sanzioni amministrative (emissione ordinanza ingiunzione, applicazione delle sanzioni accessorie quali, ordinanze di rimessa in pristino dei luoghi ecc) di cui al presente "**Regolamento di igiene urbana e ambientale**" è: l'Ufficio Tecnico Comunale.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze emesse ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative e penali indicate nel D. Lgs. 152/2006.



TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52. Assunzione del servizio

Il Comune di Villanova Monteleone assume, con diritto di privativa, di cui all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il Comune può affidare in tutto o in parte il servizio a terzi anche in forma associata con altre amministrazioni

Art. 53. Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 152/2006, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Art. 54. Efficacia del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione.

Ogni precedente disposizione regolamentare comunale in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento.



ALLEGATO A

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO di IGIENE URBANA, del DECORO e dell'IGIENE AMBIENTALE.

Il pagamento in misura ridotta dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale di accertamento in base all'art. 16 legge 24/11/1981 n. 689.

N	NATURA della VIOLAZIONE	Norma violata	Min. da €	Max da €	Oblazione
1	I rifiuti non possono essere esposti e/o conferiti al di fuori dei giorni e delle fasce orarie stabiliti/e con appositi calendari e/o provvedimenti (ordinanza sindacale). OBBLIGO: rispetto delle disposizioni regolamentare.	Art. 49 lett. a) del Regolamento	25,00	150,00	50,00
2	Spostamento cassonetti non autorizzato: è fatto divieto modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti. OBBLIGO: ripristino situazione preesistente	Art. 49 lett. b) del Regolamento	25,00	150,00	50,00
3	Imprese edili che effettuano interventi di risistemazione viaria debbono consentire di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati OBBLIGO: la società che gestisce gli interventi deve darne comunicazione preventiva all'Amministrazione comunale per garantire all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.	Art. 49 lett. c) del Regolamento	25,00	150,00	50,00
4	Tutte le utenze. OBBLIGO: è vietato esporre alla raccolta differenziata rifiuti difformi da quelli prescritti, compreso il rifiuto differenziato che contenga materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata. E' fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione riguardo alle modalità, all'orario e al luogo di esposizione e conferimento delle tipologie di materiali. E' fatto obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume dei rifiuti.	Art. 49 lett. d) del Regolamento	25,00	150,00	50,00



COMUNE di VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

5	<p>Divieto di deposito dei rifiuti ingombranti in giorni non preventivamente concordati con il gestore del servizio di raccolta pubblico.</p> <p>OBBLIGO: rimozione a carico dell'utente.</p>	Art. 49 lett. e) del Regolamento	50,00	200,00	100,00
6	<p>Divieto di deposito temporaneo di rifiuti provenienti da lavori edili nella pubblica via senza appositi sistemi di contenimento e recinzione ovvero, dispersione dei medesimi rifiuti durante il trasporto.</p> <p>OBBLIGO: rimozione a carico dell'utente e conferimento in discarica autorizzata o isola ecologica (ecocentro).</p>	Art. 49 lett. f) del Regolamento	80,00	500,00	160,00
7	<p>Utenze domestiche che provvedono autonomamente a fare piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle proprie abitazioni.</p> <p>OBBLIGO: non devono conferire i rifiuti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né, gli stessi devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade, ma sono tenuti a conferirli presso l'isola ecologica (ecocentro) appositamente attrezzata.</p>	Art. 49 lett. g) del Regolamento	80,00	500,00	160,00
8	<p>Divieto di abbandono sul suolo pubblico o su aree private autoveicoli e rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili.</p> <p>OBBLIGO: rimozione a carico dell'utente e conferimento in un Centro di raccolta autorizzato o ad un rivenditore.</p>	<p>Art. 49 lett. h) del Regolamento.</p> <p>Si applicano altresì le disposizioni di cui:</p> <p>D.Lgs n° 209 del 2003 ai veicoli di categoria: M1 (veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente); N1 (veicoli al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t);</p> <p>D.Lgs n° 152 del 2006 ai veicoli di</p>	500,00	1.500,00	500,00



COMUNE di VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

		categoria: L5 "APE" (con motore 125 o superiore, definiti dal Legislatore: "veicoli a 3 ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore - se si tratta di motore termico - supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione - qualunque si il sistema di propulsione - supera i 50 Km/h"); Motoveicoli; Veicoli per trasporto di cose di massa oltre 3,5 t.; Rimorchi; Macchine agricole etc.			
9	Divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre materia liquida o solida su spazi o aree pubbliche a qualsiasi scopo destinate, su spazi privati o su aree di passaggio, nei corsi d'acqua, su sponde, cortili, vicoli chiusi o altri luoghi seppur recintati. OBBLIGO: bonifica del luogo. In caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponde in solido il proprietario dell'area o titolare del diritto reale di godimento dell'area medesima, al quale è imputato il dolo o colpa.	Art. 49 lett. i) del Regolamento	25,00	150,00	50,00
10	Esercente su area o spazio pubblico o esercente attività di qualsiasi specie che utilizza in via esclusiva marciapiedi, strade, piazze e suolo pubblico in genere. OBBLIGO: provvedere alla pulizia costante del suolo occupato e dell'area circostante fino ad una distanza non inferiore a tre metri.	Art. 49 lett. j) del Regolamento	25,00	150,00	50,00
11	Esercente attività, anche temporanea, che imbratti suolo o spazio pubblico.	Art. 49 lett. k) del	200,00	600,00	300,00

[Regolamento Comunale di Igiene Urbana e Ambientale \(Deliberazione C.C. n° 15 del 15/04/2010\)](#)



COMUNE di VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

	OBBLIGO: provvedere alla immediata pulizia.	Regolamento			
12	Attività di volantinaggio presso le pubbliche vie e/o aperte al pubblico o collocare volantini e simili sul suolo pubblico. OBBLIGO: rimozione a carico dell'autore. In caso non sia possibile individuare il responsabile della violazione, risponde in solido, per gli aspetti sanzionatori il/i beneficiario/i del messaggio contenuto nel volantino.	Art. 49 lett. l) del Regolamento	25,00	150,00	50,00
13	Affissione manifesti o adesivi non autorizzati, sui muri, manufatti permanenti in aree pubbliche o di uso pubblico, strutture e arredi pubblici. OBBLIGO: rimozione manifesti e/o ripristino manufatto con spese a carico dell'autore. In caso non sia possibile individuare il responsabile della violazione, risponde in solido, per gli aspetti sanzionatori l'/gli intestatario/i del messaggio contenuto nel volantino.	Art. 49 lett. m) del Regolamento	25,00	150,00	50,00
14	Ogni cittadino OBBLIGO: nelle strade interessate dalla pulizia meccanizzata e vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.	Art. 49 lett. n) del Regolamento	25,00	150,00	50,00
15	Ogni cittadino. OBBLIGO è vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.	Art. 49 lett. o) del Regolamento	25,00	150,00	50,00
16	Ogni cittadino. OBBLIGO: è vietata la sosta nelle piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti e nelle aree adiacenti, al fine di permettere ai mezzi a ciò preposti le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.	Art. 49 lett. p) del Regolamento	25,00	150,00	50,00



COMUNE di VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

17	<p>Esercenti nei mercati, fiere e ambulanti</p> <p>OBBLIGO: obbligo di depositare i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività assicurando la gestione separata della frazione umida, secca, imballaggi secondo le disposizioni comunali.</p> <p>Obbligo di sgombero di veicoli e attrezzature entro 60 minuti dalla cessazione dell'attività di vendita, per agevolare le operazioni di pulizia e di igienizzazione delle aree.</p>	Art. 49 lett. q) del Regolamento	80,00	500,00	160,00
18	<p>Associazioni sportive, culturali, ricreative, gruppi di cittadini, circoli privati che organizzano feste in piazza, sagre, manifestazioni varie in aree e spazi pubblici.</p> <p>OBBLIGO: obbligo di comunicare il programma delle iniziative al competente Ufficio comunale (Ambiente e/o Commercio), almeno 10 giorni prima, corredato di autorizzazione alla manifestazione e altra documentazione idonea a garantire le pulizie delle aree interessate, con continuità, durante e al termine dell'iniziativa, nonché le spese conseguenti al servizio di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti delle aree che si intendono utilizzate e autorizzate.</p>	Art. 49 lett. r) del Regolamento	50,00	300,00	100,00
19	<p>Proprietari di cani e/o accompagnatori.</p> <p>OBBLIGO: obbligo di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide e obbligo di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici ove collocati a cura dall'Amministrazione.</p> <p>Obbligo della rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi e da ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.</p> <p>Nel caso di abbandono e sia possibile risalire al proprietario o detentore, ad esso saranno addebitati i costi del servizio oltre alla sanzione amministrativa.</p>	Art. 49 lett. s) del Regolamento	25,00	150,00	50,00
20	<p>Operatori carico - scarico.</p>	Art. 49 lett. t) del	150,00	450,00	150,00

[Regolamento Comunale di Igiene Urbana e Ambientale \(Deliberazione C.C. n° 15 del 15/04/2010\)](#)



COMUNE di VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

	Trasporto merci. OBBLIGO: di rimozione completa dei materiali di risulta e pulizia delle aree interessate	Regolamento			
21	Imprese edili in ordine ad occupazione suolo pubblico o lavori stradali per infrastrutture di qualsiasi tipo. OBBLIGO: di mantenere e restituire le aree occupate perfettamente sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo fino ad una distanza di tre metri. E' obbligo inoltre contenere lo spargimento di polveri, anche a mezzo annaffiamento stradale se necessario.	Art. 49 lett. u) del Regolamento	50,00	300,00	100,00
22	Gestori esercizi pubblici, bar, ristoranti, trattorie, gelaterie, pizzerie al taglio e simili che usufruiscono di aree e spazi pubblici. Esteso anche agli spazi antistanti le abitazioni private e edifici pubblici. OBBLIGO: di provvedere alla costante pulizia dell'area occupata installando, a propria cura e spese, anche ulteriori e adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti, qualora i contenitori forniti dall'Amministrazione comunale siano insufficienti, ed assicurando la gestione separata della frazione umida, secca, imballaggi secondo disposizioni comunali	Art. 49 lett. v) del Regolamento	50,00	300,00	100,00
23	Gestore di luna park, Circhi e spettacoli viaggianti in aree e spazi pubblici. OBBLIGO: di provvedere alla costante pulizia dell'area occupata installando, a propria cura e spese, anche adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti, durante l'esercizio della loro attività assicurando la gestione separata della frazione umida, secca, imballaggi secondo disposizioni comunali. E' fatto obbligo subordinare la concessione temporanea ad una causa che disciplini la raccolta ed il conferimento dei rifiuti propriamente detti in materie fecali e liquami animali, da stabilirsi sia in funzione dell'afflusso del pubblico, sia del periodo di permanenza delle carovane occupate dagli	Art. 49 lett. w) del Regolamento	50,00	300,00	100,00



COMUNE di VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

	addetti agli spettacoli. Il provvedimento autorizzativi deve contenere apposita cauzione a garanzia degli interventi.				
24	Esercenti stagionali all'aperto. OBBLIGO: di comunicare l'inizio attività almeno 30 giorni prima della data di inizio al fine di potenziare il servizio di raccolta o eventuale attivazione di apposito servizio di ritiro dedicato. E' fatto obbligo immettere i rifiuti nei contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione e osservare scrupolosamente le disposizioni in materia	Art. 49 lett. x) del Regolamento	50,00	300,00	100,00
25	Utenze private e pubblici esercizi OBBLIGO: è fatto obbligo a chiunque pone in suolo pubblico, previa autorizzazione, manufatti a scopo ornamentale o per altre finalità, tenere il decoro e provvedere alla manutenzione e pulizia dell'area immediatamente circostante	Art. 49 lett. y) del Regolamento	25,00	100,00	50,00
26	Tutte le utenze fruitici di arenili. OBBLIGO: è fatto obbligo a chiunque, utilizzare, per il conferimento dei rifiuti, gli appositi contenitori posizionati sugli arenili evitando qualsiasi deposito sugli arenili stessi, in mare o sulle vie di accesso alle spiagge. OBBLIGO: è fatto assoluto divieto di appiccare fuochi sull'arenile e smaltire alghe o altro con il fuoco. OBBLIGO: è fatto assoluto divieto arrecare danno ai contenitori portarifiuti o intralciare le normali operazioni di pulizia o manutenzione.	Art. 49 lett. z) del Regolamento	100,00	450,00	150,00
27	E' fatto divieto a chiunque di insozzare le pubbliche vie e tutte le aree pubbliche mediante abbandono o deposito in modo incontrollato rifiuti sul suolo o nel suolo. OBBLIGO: rimozione con spese a carico dell'utente.	Art. 49 lett. aa) del Regolamento in relazione all'art. 3, comma 6 Legge 15/07/2009, n° 94, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"	500,00	1500,00	500,00

[Regolamento Comunale di Igiene Urbana e Ambientale \(Deliberazione C.C. n° 15 del 15/04/2010\)](#)



COMUNE di VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

28	E' vietato a chiunque lasciare rifiuti davanti all'ingresso dell'Ecocentro. OBBLIGO: tutte le utenze devono attenersi alle modalità, orari e giorni di apertura, consentiti.	Art. 49 lett. bb) del Regolamento	80,00	500,00	160,00
29	Conferire imballaggi voluminosi che non siano stati precedentemente piegati e compattati . OBBLIGO: tutte le utenze devono attenersi alle prescrizioni del regolamento.	Art. 49 lett. cc) del Regolamento	25,00	150,00	50,00
30	Conferire nei contenitori materiali accesi o non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore. OBBLIGO: tutte le utenze devono attenersi alle prescrizioni del regolamento.	Art. 49 lett. dd) del Regolamento	25,00	150,00	50,00
31	Violazione al presente regolamento non contemplata nel presente Allegato A OBBLIGO: tutte le utenze devono attenersi alle prescrizioni del regolamento.	Art. 49 lett. ee) del Regolamento	25,00	150,00	50,00